

- 3) all'articolo 56, l'importo «EUR 5 186 000» è sostituito da «EUR 5 225 000»;
- 4) all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000» EUR;
- 5) all'articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:
 - a) alla lettera a), l'importo «134 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;
 - c) alla lettera c), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE0400

